

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1538 del 28/03/2018
Oggetto	FC16T0029 _CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PISCIATELLO IN LOCALITA' VILLA CASONE IN COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTE: STASINO KATIA USO: AREA CORTILIVA E SCARICO ACQUE METEORICHE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1617 del 28/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PISCIATELLO IN LOCALITA' VILLA CASONE IN COMUNE DI CESENA (FC).

RICHIEDENTE: STASINO KATIA

USO: AREA CORTILIVA E SCARICO ACQUE METEORICHE

PRATICA: FC16T0029

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/15, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e

uso del territorio”;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico e, in particolare, l'art. 51, comma 2, il quale, in merito alla quantificazione dell'indennizzo per uso del demanio idrico in assenza di concessione, stabilisce una maggiorazione del 20% dell'importo del canone calcolato sulla base della normativa prevista;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

VISTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, presentata in data 13/09/2016 e registrata il 14/09/2016 al protocollo Arpae n. PGFC/2016/13556 , la signora Stasino Katia – codice fiscale STSKTA91D64F839D, residente in via Cesenatico n.4360 in località Villa Casone in Comune di Cesena (FC), ha chiesto la concessione per occupazione di un'area demaniale con area cortiliva e con manufatto di scarico di acque meteoriche a servizio di civile abitazione, in località Villa Casone del Comune di Cesena (FC) (risorsa FCT1053);

DATO ATTO che:

1. l'area oggetto della domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R.T n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda) che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che i Sig.ri Ringressi Franco, Ringressi Paola e Ringressi Angelo (FCPPT1909) hanno presentato rinuncia Alla concessione n. 7994/2011 che è stata concessa con Atto Amministrativo DET-AMB-2018-41 del 08/01/2018 lasciando attiva la risorsa FCT1053;
3. la risorsa FCT1053 viene trasferita alla Sig.ra Stasino Katia a seguito della vendita del piccolo fabbricato residenziale da cielo a terra, posto in comune di Cesena (FC) da parte dei precedenti proprietari i Sig.ri Ringressi Franco, Ringressi Paola e Ringressi Angelo (FCPPT1909) Rep. 8539/5822;
4. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. DPC/2017/284 del 02/02/2017, assunta al protocollo PGFC/2017/0002061 del 09/02/2017, ritenuta conforme l'utilizzazione prospettata agli strumenti di pianificazione di bacino, ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni, che questa Agenzia fa proprie riportandole nel disciplinare di concessione all'Articolo 3 “Prescrizioni recepite dal Nulla Osta Idraulico dell'Agenzia di protezione Civile inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale”;
5. che con nota PGFC/2018/937 del 18/01/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione;
6. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n.

PGFC/2018/5013 del 27/03/2018;

7. l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

8. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 31/08/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004 con bollettino postale VCYL 0119;
9. ha presentato l'attestazione del versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, di € **250,00** sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 23/03/2018 con bonifico numero TRN 0601000144469000481320023900IT
10. il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € **138,46** per l'anno 2016, € **138,60** per il 2017 e € **139,70** per l'anno 2018;
11. il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 416,76 corrispondente al canone anno 2016 e 2017 E 2018 eseguito in data 23/03/2018 e con bonifico TRN 0601000144468205481320023900IT;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 6;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa Gestione Tecnico-Amministrativa delle Aree del Demanio Idrico e delle Risorse Idriche Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena ha avviato il procedimento istruttorio con la responsabilità del procedimento fino al 28/04/2017;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere a **Stasino Katia** – codice fiscale STSKTA91D64F839D, l'occupazione dell'area demaniale in sponda sinistra del Torrente Pisciatello situata in località Villa Casone in Comune di Cesena (FC) e individuata catastalmente al F. 101 Mapp. 1642/parte con occupazione di area cortiliva di 33 mq e con manufatto di scarico di acque meteoriche già identificata nel sistema SISTEB con codice risorsa FCT1053; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto. **Pratica FC16T0029**;
2. la concessione ha durata sino al 31/12/2021;

3. di stabilire che il canone annuo e il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, sono rispettivamente pari a € 139,70 e € 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento dando atto che sono stati versati;
4. il canone per l'anno 2018 è fissato in € 139,70 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.e i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero all'autorità giurisdizionale ordinaria entro 30 giorni per quanto riguarda indennità e canoni.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

1

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. FC16T0029 a favore della signora Stasino Katia, C.F. STSKTA91D64F839D in località Villa Casone in Comune di Cesena (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto una porzione di demanio idrico del Torrente Pisciatello, sita in località Villa Casone e distinta catastalmente in Comune di Cesena (FC) al Foglio 101 Mapp.1642/parte; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto (codice risorsa FCT1053).
2. L'occupazione demaniale consiste in una porzione di terreno demaniale di 33 mq utilizzato come corte di civile abitazione e in uno scarico con valvola antiriflusso avente diametro 16 cm, come indicato nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto, oltre agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente.

Articolo 2

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo di concessione, il cui importo potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge.
2. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà svincolato dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi, al termine del rapporto concessorio.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 3

PRESCRIZIONI RECEPITE DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, da rispettare al fini dell'efficacia della presente concessione:

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione.*

2. *Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea nelle sponde del torrente, per un tratto posto a monte e a valle dell'opera di scarico in corrispondenza della proprietà del richiedente, resta a carico del Richiedente per tutta la durata della Concessione.*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.*
4. *Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.*
5. *La manutenzione e la pulizia dell'area ad uso giardino oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*
6. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
7. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
8. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
9. *Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.*
10. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
11. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -*

Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente."

Articolo 4

ULTERIORI PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
3. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Amministrazione regionale concedente.
4. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.
4. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione

dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

5. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

11. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

12. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.